COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI MARINA MERCANTILE

XXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SAMMARTINO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni concernenti la pesca marittima (663) 231, 244

PRESIDENTE . 231, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252

AMODIO, *Relatore* . 232, 238, 239, 249, 250, 251

CAVALLARO NICOLA 233

COLASANTO 234, 238, 239, 240

SANTAGATI . . 234, 235, 238, 240, 248, 249, 250

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . 235, 236, 238, 239, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252

CALVARESI 235, 251

GOLINELLI 238, 244, 245, 251

DE CAPUA 242

FRANCO RAFFAELE 244

MASSARI 244, 245

Proposta di legge (*Discussione*):

COLASANTO e TITOMANLIO VITTORIA: Divieto di pesca in prossimità delle foci dei bacini costieri dove si esercita la piscicoltura (2215) 242

PRESIDENTE 242, 243, 244

DE CAPUA, *Relatore* 242

COLASANTO 243

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 243

Votazione segreta:

PRESIDENTE 252

La seduta comincia alle 17,10.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la pesca marittima (663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la pesca marittima » (663). Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, nella seduta del 30 ottobre 1964 la Commissione deliberò di demandare a un Comitato ristretto la elaborazione di un nuovo testo del disegno di legge. Il Comitato ha concluso i suoi lavori procedendo alla formulazione del testo che è stato ciclostilato e distribuito a tutti i membri della Commissione.

Prima di dare la parola al Relatore, onorevole Amodio, desidero dare atto al Comitato ristretto di aver lavorato con molto impegno e costanza a questo grosso disegno di legge al quale tutta la Commissione ha dedicato in modo particolare la sua attenzione ed al quale il Governo stesso ha impresso molte sollecitazioni. Ringrazio quindi tutti quanti hanno fatto parte del Comitato ristretto. Una particolare parola di gratitudine devo all'onorevole Amodio, il quale, nella sua qualità di relatore, con molta saggezza e zelo, si è sobbarcato ad un lavoro veramente

certosino per fare di questo provvedimento una legge degna di un Parlamento ed adeguata alle esigenze che i tempi che viviamo pongono, in relazione al settore, assai importante e non facile, della pesca marittima. Intendo anche pubblicamente ringraziare l'onorevole Riccio, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che ci ha soccorsi nella nostra opera e che ha, con molta intelligenza, accolto e fatto propri alcuni punti di vista del Comitato.

Mi auguro che, riprendendo in esame questo disegno di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto, la Commissione possa rapidamente procedere all'approvazione del provvedimento, che è molto atteso da tutte le categorie interessate.

Il Relatore, onorevole Amodio, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

AMODIO, *Relatore*. Ella, onorevole Presidente, fa al relatore dolce violenza creandogli, con le sue espressioni così cortesi, un certo imbarazzo. La ringrazio. E con lei ringrazio anche i colleghi del Comitato ristretto che hanno lavorato in comunione di intenti per varare la legge sulla pesca. Ringrazio altresì l'onorevole Sottosegretario per quanto ebbe anch'egli a dire in merito al lavoro da me svolto. Io non ero presente allorché egli tenne la sua relazione, ma colgo l'occasione per rivolgere anche a lui le mie parole di ringraziamento.

L'originario disegno di legge ha subìto una quasi integrale rielaborazione da parte del Comitato ristretto; lo stesso Sottosegretario di Stato ha accolto come testo base questo testo modificato. Nessuna remora mai è stata frapposta dalla nostra Commissione, proprio perché era desiderio comune che il disegno di legge venisse approvato in attesa di un'altra legge definitiva che venga ad attribuire al settore della pesca quella funzione propulsiva che ad essa spetta nell'economia italiana.

Il testo legislativo, frutto di lavoro attento ed accurato, ora sottoposto all'approvazione della Commissione, è il risultato della rielaborazione di un disegno di legge già presentato nella passata legislatura, sottoposto oggi ad una complessa revisione, con l'evidente scopo di porre in essere uno strumento legislativo capace di rendere alla pesca marittima quello sviluppo che le è indispensabile.

Com'è noto, infatti, la pesca marittima italiana è ancora disciplinata dal testo unico approvato l'8 ottobre 1931, n. 1604, nel quale furono trasfusi sia le norme della pesca del 1877, sia principî e disposizioni tratti da vari regolamenti e testi legislativi parziali, successivamente intervenuti. Non si può certo dire che il testo unico, almeno al momento iniziale, fosse un'opera perfetta, perché mancava in esso una visione sistematica del problema; quindi la sua funzione non andò al di là della minore funzione di un testo unico, che è quella di fornire un documento facilmente consultabile, quanto meno nel senso più materiale.

Tale testo unico è stato successivamente integrato con numerose disposizioni che hanno svalutato la sua pur modesta funzione, creando dei contrasti soprattutto con la situazione amministrativa attuale, che prevede la competenza per la pesca marittima, suddivisa dal 1947 tra i Ministeri della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, del lavoro, eccetera.

Di qui la necessità di affiancare al testo unico un provvedimento legislativo che, oltre a fissare determinati principî e a predisporre strumenti idonei per risolvere i problemi della pesca marittima, avesse un'impostazione sistematica ed ermeneutica, come di preparazione alla revisione di tutta la legislazione italiana sulla pesca.

In tal senso, la più viva raccomandazione che rivolgo al Governo è che al più presto si prepari un testo unico sulle leggi riguardanti lo sviluppo, anche futuro, della pesca italiana. Com'è noto non si è potuto trasferire nel testo in esame tutto quanto si sarebbe voluto; io spero che ciò serva di incentivo per realizzare in un prossimo futuro una revisione completa della materia o in ogni caso una estensione del presente programma normativo.

Il testo rielaborato è stato ridotto dai 41 articoli originari a 33 articoli, di cui farò una breve illustrazione.

Nel primo articolo si sono fissati l'oggetto e la sfera di applicazione del disegno di legge. Nel secondo articolo si sono stabiliti i compiti del Ministero della marina mercantile, per la cui opera è stato affiancato un organo di studio e di ricerche. Proprio nella giornata di ieri, la F.A.O. a mezzo di un comunicato ha invitato tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo a procedere subito ad un incontro per coordinare tutte le varie legislazioni esistenti in materia, onde stabilire dei criteri uniformi.

Nell'articolo 3 si sono stabiliti i principî diretti all'addestramento professionale ed all'insegnamento di discipline applicate alla pesca. In molti paesi esistono già delle cattedre universitarie di insegnamento della pesca. È tempo che anche l'Italia si allinei su questa iniziativa. Qualcosa è già stato fatto

in tal senso; noi ci auguriamo che si prosegua nel migliore dei modi.

L'articolo 4 riguarda le indagini e gli studi sulla pesca. L'articolo 5 stabilisce la creazione di una Commissione consultiva centrale presso il Ministero della marina mercantile. Tale Commissione, come viene stabilito all'articolo 6, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile ed è formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali e dei rappresentanti di tutti i Ministeri interessati. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

L'articolo 7 stabilisce l'istituzione di una Commissione consultiva locale presso ogni capitaneria di porto. Tale Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo. L'articolo 8, stabilisce la composizione di dette Commissioni locali. Di esse fanno parte i rappresentanti di tutti gli organi provinciali o competenti per territorio. Si è tenuta presente, inoltre, anche una futura organizzazione regionale.

Presso ogni capitaneria di porto è stato stabilito di istituire un registro dei pescatori marittimi raggiungendo così una delle finalità principali che la legge si proponeva.

Abbiamo reso obbligatoria l'iscrizione a questo albo per i pescatori e si è fissato, credo per la prima volta, anche il criterio di « imprenditore di pesca ». È una innovazione che introduciamo nella nostra legislazione differenziando l'armatore dall'imprenditore, perché finora si verificava sovente il caso che le due qualifiche non si riferissero alla stessa persona. Su questo argomento vi è stata una lunga e vivacissima discussione in sede di Comitato ristretto e si è alfine raggiunto un accordo nella forma di cui poi sarà data lettura.

Si è anche consentito, in deroga alle disposizioni di legge, l'iscrizione nella matricola della gente di mare del personale marittimo addetto ai servizi tecnici o complementari. Anche questo è importante per la funzione che devono avere coloro che hanno rapporti con le capitanerie.

Questo per quanto riguarda i criteri di iscrizione all'albo.

Si sono poi anche fissate, limitandole e moderandole, le modalità di esercizio della pesca, stabilendo le norme per la pesca, i limiti di impiego di sistemi speciali di pesca, le modalità per la concessione di autorizzazioni all'immissione di rifiuti nelle acque, i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili di pesca. Si è anche fissato il concetto di pesca sportiva, riferito alle acque marine.

Per quanto riguarda la parte professionale, sono state fissate le norme per gli organi preposti alla vigilanza, come gli organi di polizia e gli agenti giurati, eccetera.

Si sono successivamente fissate le pene per le contravvenzioni e per i vari delitti che possono essere commessi. E questo credo sia il succo di quanto è stato elaborato da parte del Comitato ristretto che demanda poi al Ministero il compito di provvedere, nel termine da noi previsto all'articolo 33 di 6 mesi, alla emanazione del regolamento di attuazione della legge.

A questo proposito non so se i commissari sono d'accordo su detto termine o se intendono aumentarlo ad 1 anno. Io però credo sia più opportuno lasciare il termine di 6 mesi, salvo poi concedere proroghe. A mio sommesso avviso, il testo potrebbe, con le eventuali correzioni che gli onorevoli commissari vorranno apportarvi, raccogliere il consenso del componenti la Commissione, tenendo conto delle osservazioni da me fatte in apertura.

Qui si pongono i principî grazie ai quali la pesca italiana comincia ad avere un diritto di cittadinanza nella nostra legislazione. Io non credo di dover aggiungere altro e preferisco lasciare la parola agli onorevoli colleghi. Da parte mia rinnovo i ringraziamenti all'onorevole Presidente per le espressioni gentili di cui mi ha fatto oggetto ed ai colleghi del Comitato ristretto che con me hanno lavorato, permettendoci così di elaborare un disegno di legge che veramente fa onore alla X Commissione, la quale ha avuto il privilegio, grazie anche alla validissima ed affettuosa collaborazione del Sottosegretario Riccio, di vederlo inserito nella nostra legislazione.

CAVALLARO NICOLA. Ho letto con molta attenzione questo disegno di legge nel testo predisposto dal Comitato ristretto, e mi devo congratulare perché esso è veramente semplice nella sua dizione, è chiaro come poche altre nostre leggi.

Veramente il testo merita di essere approvato: si tratta di un buon lavoro che il nostro Comitato ristretto ha fatto in questo delicato settore della pesca.

Purtroppo, come ha fatto rilevare il Relatore, in questo settore l'ultimo provvedimento è del 1931; quindi è un notevole passo avanti che noi facciamo. Vorrei, però, esprimere l'augurio di non fermarci: manca un testo

unico sulla pesca e quindi sarebbe veramente meritorio un lavoro in questo senso.

Per quanto riguarda gli articoli, io ho potuto rilevare – ma ritornerò poi su questo argomento in sede di discussione degli articoli stessi – che alla lettera *c*) dell'articolo 8 prevediamo un rappresentante dell'assessorato regionale nelle commissioni consultive locali, però non prevediamo nessuna commissione consultiva regionale. Ora, o attribuiamo all'assessorato regionale determinate funzioni e le prevediamo nella legge, o sopprimiamo la presenza del rappresentante degli assessorati regionali. Aggiungo che personalmente sarei del parere di attenerci a questa seconda soluzione. Comunque, sarebbe opportuno prevedere qualcosa in campo regionale. Non ho altro da aggiungere e mi congratulo ancora per l'ottimo lavoro che è stato fatto.

COLASANTO. Devo notare che abbiamo fatto o stiamo facendo un grande passo avanti, sulla legislazione che regola la pesca; però mi sembra che non sia stato affrontato qualche altro problema di fondo, anche se per questo sarebbe stata necessaria la presenza fra noi di tutti i ministri che in questa legge sono interessati.

Prima di tutto non sono d'accordo che la sfera di applicazione di questa legge sia limitata solo alla pesca marittima. Bisogna unificare una volta per sempre i servizi della pesca. In tal senso presenterò un emendamento all'articolo 1. Il Ministero dell'agricoltura ha come suo unico interesse nelle acque interne la tutela dei pesci che distruggono alcune larve di insetti nocivi alle colture. Questo rende necessario il concerto della amministrazione dell'agricoltura nei provvedimenti che riguardano anche le acque interne.

Per gli studi e le ricerche, concordo col Relatore: noi siamo indietro a tutti gli altri paesi. Fra l'altro, esistono molti istituti di ricerca che marciano ognuno per conto proprio. È necessario un discorso più chiaro anche nei confronti della pubblica istruzione perché tutta la spesa pubblica in questo campo deve finanziare solo attività adeguatamente coordinate. Le Commissioni centrali e periferiche sono, per me, pletoriche. C'è bisogno di tenere tante rappresentanze e di impegnare tanti funzionari?

Sul problema affrontato dal collega Cavallaro nei riguardi delle regioni, noto che le norme dovrebbero adeguarsi alle situazioni di tratti di mare delimitati in base alle valutazioni della pescosità e della produttività della pesca. Il Golfo di Napoli presenta una notevole omogeneità in questo campo; ma è diviso in tre compartimenti marittimi e potrebbe essercene uno solo. Non ci sono muri di confine in mare, Se si vogliono mantenere commissioni compartimentali, per giunta pletoriche, bisognerebbe per lo meno trasformarle, estrarre da esse organi più ristretti: una specie di giunta.

Sul registro dei pescatori mi dichiaro d'accordo; però bisogna prestare attenzione ai diritti quesiti dei vecchi pescatori.

Inoltre una delle cose di cui ci si è sempre lamentati è la grandezza della maglia della rete: noi non facciamo neanche un rinvio al regolamento, il che significa che ognuno può agire secondo i propri interessi, provocando distruzione del novellame e diminuzione della produttività del nostro mare.

PRESIDENTE. Nell'articolo 14 sono previsti limiti e modalità idonee a garantire la tutela delle risorse biologiche del mare.

COLASANTO. Questi « limiti e modalità » hanno una forma generica. Io avevo preparato un emendamento in cui, tra l'altro, si contemplavano la grandezza della maglia delle reti e le norme della pesca durante i periodi della riproduzione. In Francia esistono disposizioni al riguardo. In Italia, con mari che hanno una limitata pescosità, si dovrebbe agire in tal senso.

Resta poi da considerare un aumento delle pene per i contravventori, in special modo per i pescatori di frodo con esplosivi, che non solo danneggiano la piscicoltura, ma rischiano grossi infortuni. Bisognerebbe predisporre almeno chiari riferimenti al regolamento, anche se in questo sono dell'avviso che sarebbe molto opportuno specificare di più nella legge. Mi riservo di presentare ulteriori emendamenti nel corso dell'esame del provvedimento.

SANTAGATI. Ho già espresso le mie principali osservazioni in merito al disegno di legge in sede di Comitato ristretto. Pertanto, mi limiterò a talune osservazioni che riguardano quei punti che, in sede di Comitato ristretto, non hanno trovato definitiva trasfusione nel testo sottoposto oggi al nostro esame. Si tratterà di osservazioni di carattere particolare.

Per quanto riguarda l'articolo 6, insisto perché venga accolta la proposta presentata a suo tempo dalla mia parte politica, di aumentare, da tre a quattro, i rappresentanti delle associazioni sindacali nazionali. Parallelamente, per l'articolo 8, chiedo che siano inclusi fra i rappresentanti dei lavoratori delle varie associazioni, anche i lavoratori della C.I.S.N.A.L.

Circa l'articolo 18, relativo alla pesca subacquea, ricordo che, in sede di Comitato ristretto, si è stabilito che tale tipo di pesca deve essere consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Nel testo al nostro esame, invece, si parla di anni quindici.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Si tratta certamente di un errore di stampa.

SANTAGATI. Per quanto riguarda l'articolo 29, insisto sull'opinione già espressa in sede di Comitato ristretto, malgrado il parere contrario del rappresentante del Governo: l'articolo è pleonastico, in quanto la costituzione di parte civile discende *ex lege*. Gli articoli 185 del Codice penale e 22 e 91 del Codice di procedura penale sono al riguardo di una chiarezza estrema.

Perplessità debbo esprimere anche in merito all'articolo 30, dov'è stabilito che il proprietario della nave o galleggiante, l'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima. Anche in questo caso, a mio avviso, non si dovrebbe andare al di là della figura della responsabilità civile in ordine ai reati penali, già stabilita dal Codice. Sappiamo che in materia di reati colposi, di investimenti, di lesioni colpose eccetera, il proprietario della macchina – per fare un esempio – benché non sia l'autore materiale del reato, è civilmente responsabile del delitto commesso dall'autista o da chi trovavasi alla guida. Non penso sia prudente inserire in una legge speciale un concetto già consacrato nel Codice penale.

Insomma proporrò la soppressione degli articoli 29 e 30, perché pleonastici.

CALVARESI. In linea di massima debbo riconoscere che il disegno di legge al nostro esame porta degli aggiornamenti molto utili all'intera disciplina sulla pesca marittima. Il Relatore ha opportunamente ricordato che l'attuale legislazione sulla pesca si articola sul testo unico approvato nel 1931, per la cui esecuzione si applica ancora il regolamento approvato nel 1882. È evidente, invece, che i progressi tecnici e scientifici da allora compiuti nel settore della pesca reclamano una revisione della materia. Basti pensare che si è passati dalle imbarcazioni remo-veliche alle imbarcazioni a motore; basti pensare che oggi si pone un problema di flotta oceanica! È evidente, dunque, che questa legge rappresenta un vero passo avanti per l'aggiornamento della materia.

Noi siamo grati al Relatore per il proficuo lavoro svolto in tal senso. Si è parlato di « rielaborazione » del testo governativo. Io direi che si dovrebbe parlare piuttosto di « sostituzione » del testo stesso.

Comunque, pur dovendo riconoscere il progresso effettuato in materia, non possiamo nascondere alcuni motivi di insoddisfazione e di perplessità.

In primo luogo, la questione sollevata dal collega Colasanto, della unificazione, rappresenta un problema che rimane ancora aperto.

Ora noi abbiamo già presentato in sede di Comitato ristretto un emendamento all'articolo 1; emendamento tendente all'unificazione di tutto il settore della pesca (sia quella in acque interne, sia quella in acque marittime) nell'ambito del Ministero della marina mercantile. Ci troviamo in tale settore in presenza di una situazione anomala, che provoca un largo spreco di mezzi e contraddizioni notevoli che impediscono il raggiungimento di un fine che dovrebbe stare a cuore alla nostra Commissione, e cioè quello di una legislazione unitaria della pesca; fine che appare tanto più importante se si tiene conto del fatto che l'Italia è purtroppo all'ultimo posto dell'economia ittica, e per dimostrare ciò non occorre certo riportare i dati riguardanti la produzione.

Questa della unificazione rimane una delle tappe obbligatorie della nostra Commissione e del Parlamento. Noi abbiamo per altro acconsentito a ritirare il nostro emendamento, allorché da parte del Governo e della Presidenza ci è stata prospettata la possibilità che esso poteva bloccare questa legge, perché l'esame avrebbe interessato altre Commissioni, fra cui la Commissione affari costituzionali per la parte riguardante l'ordinamento dei Ministeri, le loro competenze ed attribuzioni.

Avendo riconosciuto che questa legge rappresenta un passo in avanti, non abbiamo voluto bloccarla e, accogliendo anche le sollecitazioni che da varie parti ci sono pervenute, ci siamo premurati di limitarci a presentare un ordine del giorno in cui si chiede al Governo di predisporre le misure, anche legislative, adeguate, per raggiungere l'unificazione del settore della pesca.

Già altri ordini del giorno in questo senso sono stati presentati in occasione di ogni bilancio; ma sono finiti tutti nel cassetto, e poiché abbiamo il dubbio che non si riscontri nella legge lo spirito unitario su questo problema che anima i lavori della Commissione e che anche questo ordine del giorno possa fare la stessa fine degli altri, rivolgiamo parti-

colari sollecitazioni al Presidente affinché esso, confortato dal nostro ordine del giorno, ottenga che vengano assegnate alla competenza nostra e delle altre Commissioni interessate, le proposte di iniziativa parlamentare che potrebbero anche avere un *iter* più rapido ove anche il Governo intervenisse con un disegno di legge.

Vi è ora un'altra questione di fondo che già enunciammo in sede di Comitato ristretto e cioè quella relativa all'abolizione del diritto esclusivo di pesca. La questione è per noi di importanza notevole, anche per un principio di fondo, non solo per quello di natura economica.

Non è pensabile che, con una Costituzione repubblicana votata nel 1948, ancora sussistano i diritti di esclusiva di pesca che risalgono alla dominazione spagnola. È una vergogna (e vi prego di scusare la durezza del termine che per altro mi sembra il più appropriato), che deve essere abolita. Questa è diventata anche una questione discriminante sulla possibilità di un nostro voto favorevole a questa legge.

Noi proporremo quindi un emendamento aggiuntivo per l'abolizione del diritto di esclusiva di pesca; ci rendiamo conto di certe difficoltà prospettate dal rappresentante del Governo in sede di Comitato ristretto; ciononostante riteniamo che, se si arriva alla abolizione di questi diritti, questa legge potrà rappresentare qualcosa di nuovo anche in campo qualitativo.

Altra questione è che le commissioni consultive che sono previste dalla legge hanno un carattere burocratico troppo rilevante, per i troppi rappresentanti di Ministeri. Anche in questo senso si sono fatti dei passi avanti con l'immissione dei rappresentanti degli enti locali, regionali e dei sindacati; ciononostante, il peso di questi rappresentanti elettivi è molto inferiore a quello della rappresentanza burocratica. Anche questo è un elemento di perplessità per questa legge.

Concludendo, pur riconoscendo i passi avanti compiuti, gli sforzi fatti dal Comitato ristretto (che è stato concertato ed aiutato nei suoi lavori dal relatore onorevole Amodio che ha svolto la sua opera in modo encomiabile), a nostro avviso questa legge non è ancora completamente soddisfacente. È un gran passo in avanti; perché, però, possa essere qualcosa di più, vorremmo vedere approvato l'emendamento aggiuntivo per l'abolizione del diritto esclusivo di pesca. In questo caso potremmo senz'altro dare voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto do lettura dell'ordine del giorno preannunciato a firma degli onorevoli Calvaresi, Golinelli, Marchesi, Franco Raffaele e Pirastu:

« La X Commissione trasporti della Camera dei deputati, al fine di assicurare un'organica ed unitaria politica della pesca nazionale nel quadro della programmazione e dello sviluppo delle risorse e del patrimonio ittico, rilevata l'attuale situazione in questo settore e particolarmente la suddivisione in due Ministeri, quello dell'agricoltura e foreste e quello della marina mercantile, di competenze e di istituti scientifici di ricerca; constatato che tale stato di cose non contribuisce ad eliminare le insufficienze che si riscontrano nel settore dell'economia ittica, chiede che il Governo predisponga le misure più congrue in campo legislativo, allo scopo di pervenire sollecitamente alla unificazione, nell'ambito del Ministero della marina mercantile, di tutti i servizi della pesca, sia in acque interne che in quelle marittime ».

Credo che questo ordine del giorno possa divenire ordine del giorno di tutta la Commissione.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Oggetto e sfera di applicazione della legge*).

« Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente a cittadini italiani, in mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito ».

Il rappresentante del Governo propone di sostituire, all'espressione: « in mare », l'altra: « nel mare ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

(*Oggetto e sfera di applicazione della legge*).

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente a cittadini italiani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale, di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

(*Organi di studio e ricerca*).

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicato alla pesca, degli osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca*).

Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Studi e indagini sulla pesca*).

Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca, nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Commissione consultiva centrale*)

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro della marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(*Composizione della Commissione consultiva centrale*)

« La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il Direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e il commercio;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rapresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) il Direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni cooperativistiche a base nazionale;

r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

t) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non superiore a quella di consigliere di prima classe ».

SANTAGATI. Propongo di sostituire alla lettera *l*), alla parola: « tre », la parola: « quattro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati.

(*È approvato*).

SANTAGATI. Propongo inoltre di sostituire, all'ultimo comma, alla parola: « superiore », la parola: « inferiore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo secondo emendamento Santagati.

(*È approvato*).

COLASANTO. Propongo di limitare le rappresentanze previste dell'articolo in esame.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei pregare l'onorevole Colasanto di astenersi dai « tagli » circa la Commissione consultiva centrale, perché in sede di Comitato ristretto è stato studiato attentamente il dosaggio dei vari interessi da rappresentare.

AMODIO, *Relatore*. Noi abbiamo teso ad una unificazione di tutti i servizi nel Ministero della marina mercantile e per questo abbiamo invitato presso la Commissione consultiva centrale tutti i rappresentanti dei vari dicasteri e dei diversi interessi.

Non sono quindi d'accordo, per quanto mi riguarda, sulla riduzione del numero dei componenti. Credo che, quando i rappresentanti di tutti i dicasteri e le persone qualificate nel settore si riuniranno, prenderanno in esame argomenti veramente importanti.

COLASANTO. Propongo comunque di aggiungere, alla lettera *q*), le parole: « Tenuto conto del numero di cooperative aderenti a ciascuna organizzazione ». È necessaria una certa rappresentatività anche in relazione alla quantità.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Prego l'onorevole Colasanto di voler considerare che una norma come questa potrà essere inserita nel regolamento, mentre non è opportuna in questa sede.

GOLINELLI. Condivido il parere che il rappresentante del Governo ha espresso, anche perché vi è una base nazionale che definisce l'esistenza o meno di una organizzazione, sia sindacale che cooperativa. Inoltre, faccio presente all'onorevole Colasanto che non è elemento probante per una scelta il numero delle cooperative. Si dovrebbe arrivare al

punto di individuare tutti gli iscritti alle cooperative. Ciò ci metterebbe di fronte alla elaborazione di casistiche che porterebbero a situazioni incresciose e difficili.

COLASANTO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 6 risulta così formulato:

ART. 6.

(*Composizione della Commissione consultiva centrale*).

La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il Direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria e il commercio;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) il Direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

n) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni cooperativistiche a base nazionale;

r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale;

v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pescha sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

(*Commissioni consultive locali*)

« Presso ogni capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del compartimento marittimo ».

COLASANTO. Io propongo che queste Commissioni consultive locali abbiano giurisdizione per zona di pesca e che perciò possano essere anche intercompartimentali.

AMODIO, *Relatore*. Vorrei far presente all'onorevole Colasanto che questo testo non è frutto di improvvisazione. Quanto afferma l'onorevole Colasanto è indubbiamente valido, ma il testo proposto dal Comitato ristretto è quanto di meglio è statuibile con l'attuale strutturazione degli organi periferici del Ministero della marina mercantile.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio osservare all'onorevole Colasanto che si stabilisce di istituire una Commissione consultiva presso un organo periferico dell'Amministrazione centrale, e

che l'organo periferico del Ministero della marina mercantile è il compartimento marittimo. Avremmo potuto istituire degli organi intercompartimentali anche in rapporto alla zona di pesca, ma non lo abbiamo ritenuto opportuno. Ne sarebbe scaturita una situazione poco chiara.

COLASANTO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

(*Composizione delle Commissioni consultive locali*)

« La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale;

g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal Provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) due rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) due rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno ».

SANTAGATI. Propongo di sostituire, alla lettera *i*), alla parola: « due » la parola: « quattro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati.

(*È approvato*).

SANTAGATI. Propongo, inoltre, di sostituire, alla lettera *l*), alla parola: « due » la parola: « tre », per analogia con quanto disposto alla lettera *u*) dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo secondo emendamento Santagati.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 8 risulta così formulato:

ART. 8.

(*Composizione delle Commissioni consultive locali*).

La Commissione consultiva locale è così composta:

a) il capo del compartimento marittimo;

b) l'addetto alla pesca della capitaneria di porto;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;

d) un rappresentante di ogni amministrazione provinciale competente per territorio;

e) un rappresentante degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio, scelti

tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale;

g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;

l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;

m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;

n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

o) un rappresentante degli uffici dei medici provinciali competenti per territorio;

p) un rappresentante degli uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;

q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale.

La Commissione è presieduta dal capo del compartimento; il segretario è scelto tra il personale della capitaneria di porto.

I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 9 e 10 non risultano presentati emendamenti, ne darò lettura e, se non vi sono obiezioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 9.

(*Registro dei pescatori marittimi*)

Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la tenuta.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Iscrizione dei pescatori*)

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi.

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti.

L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

(*Registro delle imprese di pesca*).

Presso ogni capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendono esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

AMODIO, *Relatore*. Propongo di sostituire nel secondo comma alla parola: « intendono » la parola: « intendano ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amodio.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 11 risulta così formulato:

ART. 11.

(*Registro delle imprese di pesca*)

Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca.

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 12 e 13 non risultano presentati emendamenti, ne darò lettura e, se non vi sono obiezioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 12.

(*Permesso di pesca*)

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso.

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11.

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni, ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Personale marittimo*)

In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

(*Limiti e modalità dell'esercizio della pesca*)

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto, il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca;

c) i limiti dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

d) le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione nelle acque marittime di rifiuti;

e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca ».

DE CAPUA. Signor Presidente, in questo articolo 14 si inserisce l'argomento di cui alla proposta di legge n. 2215, di iniziativa dei deputati Colasanto e Titomanlio Vittoria, anch'essa all'ordine del giorno della seduta odierna. Pertanto, se non vi sono obiezioni, chiedo di poter svolgere a questo punto la mia relazione su detta proposta di legge, poiché ritengo che la sostanza del provvedimento possa essere recepita in questo articolo 14, qualora venga approvato un emendamento che in questo senso intendo proporre.

PRESIDENTE. L'onorevole De Capua propone di sospendere momentaneamente la discussione della proposta di legge n. 663 per poter discutere subito la proposta di legge n. 2215 che è al secondo punto dell'odierno ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La discussione del disegno di legge n. 663 sarà ripresa appena conclusa quella della proposta di legge n. 2215.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colasanto e Titomanlio Vittoria: Divieto di pesca in prossimità delle foci dei bacini costieri dove si esercita la piscicoltura (2215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colasanto e Titomanlio Vittoria: « Divieto di pesca in prossimità delle foci dei bacini costieri dove si esercita la piscicoltura ».

Il Relatore, onorevole De Capua, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

De CAPUA, *Relatore*. L'articolo 4 del regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090, nel determinare la distanza da osservare nell'esercizio della pesca rispetto alle foci dei fiumi, alle valli salse e agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri viventi nelle acque, aggiungeva testualmente: « tale divieto non si applica alla pesca con la lenza a mano a uno o due ami ».

I precedenti legislativi di tale materia sono l'articolo 2, n. 4, della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successivo articolo 4 del regolamento di detta legge, emanato il 13 giugno 1880. Si riteneva allora che il sistema di pe-

scare con la lenza a mano non fosse tale da recare pregiudizio al pesce. Ma ciò che non era allora pregiudizievole lo è divenuto in seguito e a tal punto da ostacolare soprattutto l'impesciamento naturale dei bacini. I pescatori sportivi, che alla data del provvedimento del 1882 erano appena qualche migliaio, oggi raggiungono quasi la cifra di 500 mila. È evidente la confusione che essi provocano sugli specchi d'acqua interessati dalla loro presenza, specialmente con riguardo al novellame. Si ritiene, pertanto, da parte dei colleghi proponenti necessario stabilire il divieto di pesca anche con la lenza ad uno o più ami.

I proponenti avvertono tale necessità specialmente per i bacini costieri che si trovano vicino ai centri urbani ove è maggiormente sviluppata la pesca sportiva.

I proponenti stessi invece ritengono si debba mantenere la deroga nei confronti di coloro che esercitano la pesca in virtù di una concessione amministrativa; deroga prevista dal decreto ministeriale 27 marzo 1935, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1935, n. 88.

Come relatore, partendo dal presupposto contenuto nella prima parte della relazione, nella quale i proponenti rilevano e lamentano la frammentarietà delle disposizioni di legge in materia di pesca adottate almeno fino ad oggi, mi permetto di richiamare l'attenzione dei proponenti sul fatto che, a mio parere, sembra trattarsi in questo caso di altra disposizione frammentaria, proprio quando – oggi – si sta discutendo l'insieme della regolamentazione della pesca nelle acque interessate.

Fatta questa osservazione, si potrebbe quindi pregare i proponenti di ritirare la proposta di legge, venendo così incontro a quella esigenza di unitarietà da essi stessi riconosciuta ed auspicata; e si potrebbe integrare alla lettera *b*) l'articolo 14 del disegno di legge n. 663, aggiungendo le parole: « anche in funzione della piscicoltura ».

Qualora il mio emendamento venisse accolto – e dai proponenti della proposta n. 2215 e dai colleghi della Commissione e dal Governo – in sede di regolamento del disegno di legge n. 663 si potrà, o meglio, si dovrà tornare a tener conto della materia di cui ho relazionato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ritiene che la materia della proposta di legge potrebbe formare oggetto del regolamento di attuazione della legge di cui al progetto n. 663, qualora venisse introdotto, nel relativo articolo 14 del testo del Comitato ristretto, un emendamento, nel senso di aggiungere alla fine della lettera *b*), le parole: « anche in funzione della piscicoltura ».

Il Relatore, pertanto, propone anche, in questo caso, il ritiro del progetto di legge da parte dei proponenti.

L'onorevole Sottosegretario mi fa presente di essere favorevole alle considerazioni e alle proposte del Relatore.

Comunque, dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Il Relatore propone un emendamento alla legge generale che dovrebbe avere le stesse finalità della mia proposta. Io stesso ho sollecitato che la sostanza della mia proposta fosse inserita in questa legge anche per ragioni di coordinamento. È chiaro quindi che posso benissimo ritirarla, ma la sua sostanza deve essere totalmente riportata nell'emendamento; non ci si può limitare ad aggiungere l'espressione: « anche in funzione della piscicoltura », perché così facendo restiamo troppo nel vago.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Nell'articolo 14 sono indicati i limiti e le modalità di esercizio della pesca e la delega al Governo per la redazione del regolamento di attuazione. Affermato questo, implicitamente si afferma che nel regolamento vi devono essere tutte le norme relative alla zona (e nella sua proposta si parla di foci), ai tempi (e nella sua proposta si fa riferimento a determinate stagioni), agli strumenti e agli attrezzi (e pure di strumenti ed attrezzi si parla nella sua proposta).

Una volta introdotto nel disegno di legge n. 663 l'emendamento proposto dal Relatore, è chiaro che in sede di regolamento tutta la materia sarà guardata anche in funzione della piscicoltura, e quindi vi saranno anche norme particolari in riferimento a quanto richiesto nella sua proposta. Voglio anche assicurarle che in sede di redazione del regolamento sarà tenuto conto della sua proposta di legge agli effetti della strutturazione delle norme.

COLASANTO. Ritengo egualmente che l'emendamento sia troppo generico; noi dobbiamo almeno fare riferimento agli stagni, laghi, lagune e bacini ove si esercita la piscicoltura.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non si può inserire una tale specificazione, perché altrimenti si invadono le competenze di altri Ministeri. Lasciamo quindi le cose come stanno.

COLASANTO. Accedo alle sollecitazioni dell'onorevole Sottosegretario e, aderendo alle proposte del relatore, dichiaro che ritirerò il mio progetto di legge, qualora all'articolo 14

del disegno di legge n. 663 venga introdotto l'emendamento annunciato dal relatore De Capua.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Possiamo allora riprendere la discussione del disegno di legge n. 663, con l'intesa che, in quella sede, l'onorevole De Capua proporrà di aggiungere, alla fine della lettera *b*) dell'articolo 14, le parole: « anche in funzione della piscicoltura » e che, se l'emendamento verrà approvato, l'onorevole Colasanto ritirerà la proposta di legge n. 2215.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la pesca marittima (663).

PRESIDENTE. Riprendiamo, come d'accordo, la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la pesca marittima » (633), momentaneamente sospesa per risolvere il problema dell'introduzione all'articolo 14 del quale ho già dato lettura, di un emendamento che trasferisce in detto articolo la sostanza della proposta di legge Colasanto n. 2215 che il proponente si impegna conseguentemente a ritirare.

Il rappresentante del Governo propone di aggiungere alla lettera *a*) dell'articolo 14, dopo la parola: « trasporto », la congiunzione: « e ».

Gli onorevoli De Capua e Colasanto, a loro volta, propongono di aggiungere, alla fine della lettera *b*), le parole: « anche in funzione della piscicoltura ».

FRANCO RAFFAELE. Vorrei dire qualcosa a proposito del punto *d*) dell'articolo 14.

Nella zona fra Trieste, Venezia e Grado, ove io risiedo, vi sono delle lagune le cui acque sono inquinate dagli scarichi di grosse industrie monopolistiche, tipo Snia Viscosa; tali acque di scarico rovinano una vastissima zona di mare, perché non soltanto contengono acidi che, come il cloro, inquinano le acque, ma anche perché depositano sul fondo una specie di calce che ricopre il pascolo del pesce il quale si sposta in altre zone per trovare il suo nutrimento, con grave danno per i pescatori di quelle zone.

Questo è un altro problema a carattere nazionale che provoca danni enormi. Il più delle volte inoltre il povero pescatore o la cooperativa di pescatori si trova in contrasto, senza molte speranze, con potenti gruppi monopolistici; prova ne sia il fatto che da 20 anni è in corso una vertenza giudiziaria fra una cooperativa di pescatori e la Saici.

Quindi pregherei gli estensori del regolamento di provvedere prima che venga danneggiato questo patrimonio ittico dall'inquinamento. Infatti, gli scoli vengono fatti attraverso i canali interni, che sono sotto la giurisdizione del Ministero dell'agricoltura, mentre gli spurghi sboccano in mare. Ciò rende necessario un concerto tra i vari Ministeri interessati, ai fini di un regolamento che salvaguardi le varie zone di pesce dagli inquinamenti.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero ringraziare l'onorevole Franco Raffaele e dargli assicurazione che in sede di regolamento le sue indicazioni verranno senz'altro tenute presenti. Voglio aggiungere che, anche in esecuzione dell'accordo internazionale di Londra, è in corso di elaborazione una nuova legge sull'inquinamento delle acque a mare, in cui tutti questi problemi sono tenuti presenti, anche per ragioni igienico-sanitarie.

MASSARI. Obbedendo ad una considerazione di pura forma, propongo di aggiungere alla lettera *d*), dopo le parole: « le modalità » le parole: « per la disciplina della immissione nelle acque marittime di rifiuti ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Se usiamo le parole: « per la disciplina », configuriamo una delega governativa.

FRANCO RAFFAELE. E dove è già concessa l'autorizzazione?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Allora dobbiamo, con la legge relativa all'inquinamento, porre delle norme sostanziali per la modifica. Ma nel presente caso possiamo stabilire le modalità, trattandosi dell'applicazione del Codice generale sulla navigazione. Se poi la Commissione ritiene necessario addirittura arrivare alla formulazione di una nuova regolamentazione, si potrebbe predisporre un progetto di legge, che mi dichiaro fin d'ora pronto a discutere.

MASSARI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, a mio parere, alla lettera *d*), le parole: « di rifiuti » andrebbero più giustamente poste dopo le parole: « alla immissione ».

GOLINELLI. Desidero sottoporre all'attenzione del Sottosegretario, onorevole Riccio, una mia osservazione. Sono fondamentalmente d'accordo con quanto precedentemente affermato dall'onorevole Franco Raffaele, ma vor-

rei aggiungere che, per la gran parte, le acque infestate da rifiuti non sono marittime; si tratta infatti prevalentemente delle lagune venete poste tra Chioggia, Grado e Trieste. A questo riguardo, torna il problema della unificazione. In gran parte siamo legati all'altro problema per il quale abbiamo votato un ordine del giorno...

PRESIDENTE. Ma la laguna è marittima. Che cosa ha a che vedere con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste?

GOLINELLI. La situazione è promiscua. Esistono valli in una certa collocazione, ecc.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Proponente primario è il Ministero della sanità. Poi vi è il concerto tra i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste: attraverso questa via abbiamo creduto di andare incontro alla necessità di unificazione.

MASSARI. Propongo di aggiungere le parole: « i limiti », prima delle parole: « le modalità », alla lettera *d*).

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Per analogia, propongo di aggiungere alla lettera *c*), le parole: « e le modalità », dopo le parole: « i limiti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione nell'ordine:

l'emendamento governativo inteso ad aggiungere alla lettera *a*), dopo le parole: « il trasporto », la congiunzione: « e »;

(*È approvato*).

l'emendamento De Capua e Colasanto inteso ad aggiungere, alla fine della lettera *b*), le parole: « anche in funzione della piscicoltura »;

(*È approvato*).

l'emendamento governativo inteso ad aggiungere, alla lettera *c*), dopo le parole iniziali: « i limiti », le altre: « e le modalità »;

(*È approvato*).

l'emendamento Massari inteso ad aggiungere, alla lettera *d*), prima delle parole iniziali: « le modalità », le altre: « i limiti e »;

(*È approvato*).

il mio emendamento inteso a spostare, alla lettera *d*), le parole finali: « di rifiuti » a dopo le parole: « alla immissione »;

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 14 risulta così formulato:

ART. 14.

(*Limiti e modalità dell'esercizio della pesca*)

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;

b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicultura;

c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;

d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;

e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e, se non vi sono obiezioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 15.

(*Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca*)

Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, a collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché racco-

gliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) immettere, direttamente o indirettamente o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diretto nocumento per la fauna ittica o che determinano alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;

f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca, e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto.

Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Scoperta del banco di corallo*)

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purché faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Disciplina della pesca sportiva*)

Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Pesca subacquea*)

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza*)

La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Organi di polizia*)

Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca, ivi comprese le guardie particolari.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Persone incaricate della vigilanza*)

Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiale o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Nomina di agenti giurati per la vigilanza*)

Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e pre-

stare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Ispezione alle navi ed ai luoghi di deposito*)

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti e gli stabilimenti di pesca ed i luoghi di deposito e di vendita, ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Pene per le contravvenzioni*)

Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a*), *b*), *c*) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire trecentomila.

È punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per lo esercizio della pesca subacquea.

È punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire centomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Pene per i delitti*).

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere *d*), *e*), *f*) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

(*Pene accessorie*).

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f*) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti, degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca, per un periodo non superiore a mesi due aumentabili fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le opere e gli impianti per la pesca eseguiti illegittimamente.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di sostituire, alla lettera *e*), le parole: « le opere e gli impianti per la pesca eseguiti illegittimamente » con le altre: « le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Sottosegretario.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 26 risulta così formulato:

ART. 26.

(*Pene accessorie*).

La condanna per i delitti e le contravvenzioni previste e puniti dalla presente legge,

comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f*) dell'articolo 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti, degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca, per un periodo non superiore a mesi due aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente articolo 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

Lo pongo in vitazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27, che è del seguente tenore:

ART. 27.

(*Contravvenzioni all'articolo 17*).

Chiunque contravviene alle norme di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di sostituire la parola: « contravviene » con l'altra: « contravvenga », e le parole: « lire cinquantamila », con le altre: « lire un milione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 27 risulta così formulato:

ART. 27.

(*Contravvenzioni all'articolo 17*).

Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(*Sfruttamento abusivo del banco di corallo*).

« Chiunque sfrutta sistematicamente un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di sostituire la parola: « sfrutta », con l'altra: « sfrutti » e di sopprimere la parola: « sistematicamente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti del Sottosegretario.

(*Sono approvati*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 28 risulta così formulato:

ART. 28.

(*Sfruttamento abusivo del banco di corallo*).

Chiunque sfrutti un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

(*Risarcimento del danno*).

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

SANTAGATI. Desidero ricordare le opinioni da me espresse in principio di seduta a proposito di questo articolo 29.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero far presente all'onorevole Santagati che con l'articolo 29 non ci si riferisce alla legittimazione della costituzione di parte civile, ma al soggetto che esercita tale legittimazione. Per tale motivo, è opportuno affermare che il Ministro della marina mercantile può costituirsi parte civile nei giudizi penali. Mi sembra il caso di superare qualsiasi tendenza all'equivoco e qualsiasi perplessità, trattandosi di una attribuzione di competenza.

SANTAGATI. Mi limito a ricordare l'esistenza degli articoli 185 del Codice penale e 22 e 91 del Codice di procedura penale.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Prendiamo il caso di una contravvenzione, che violi un interesse di tutta l'Amministrazione. La contravvenzione si tramuta in una ammenda. E allora, gli interessi finanziari dello Stato potrebbero essere rappresentati dal Ministero delle finanze. Per chiarezza di interpretazione, invece, noi affermiamo un determinato principio.

AMODIO, *Relatore*. A mio parere, questa norma, attribuendo al Ministro della marina mercantile la possibilità di costitursi parte civile, è conseguente alla migliore configurazione giuridica dell'appartenenza del patrimonio ittico nazionale. Mentre i privati erano in grado di cautelarsi, infatti, nulla poteva attuarsi per perseguire i reati commessi in danno della pesca in acque pubbliche. Non solo le norme preventive erano di scarsa efficacia e difficile applicazione, ma nessuno poteva affiancarsi all'opera della pubblica accusa né ottenere il risarcimento del danno.

Tutto ciò viene invece superato grazie all'applicazione della norma in questione, la quale, anzi, stabilisce un principio chiaro che dovrà necessariamente essere esteso a tutte le acque pubbliche.

SANTAGATI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo dell'articolo 29, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

(*Responsabilità civile*).

Il proprietario della nave o galleggiante, l'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di sopprimere le parole: « Il proprietario della nave o galleggiante ».

Si configura, infatti, una responsabilità penale indiretta, in quanto ci si riferisce alle multe e ammende conseguenti a reati. Con questa norma si viene a contraddire il principio sancito nell'articolo 27 della Costituzione, per il quale: « La responsabilità penale è personale ».

C'è un'altra osservazione da fare. La responsabilità civile è regolata dagli articoli 2048 e seguenti del Codice civile e gli articoli 185 e seguenti del Codice penale si richiamano alla responsabilità civile determinata dal Codice civile. Deve intendersi anche richiamato quel complesso di norme del Codice della navigazione che investono la responsabilità civile nel quadro della navigazione. Allora, anche in sede penale potremmo trovarci di fronte ad un proprietario di nave responsabile civilmente per il principio della responsabilità determinato da questo complesso di leggi. Ma non possiamo attribuire una solidarietà che nasce indipendentemente dall'esistenza degli elementi che portano alla configurazione della responsabilità. Altrimenti, verremmo a superare tutto il sistema del Codice circa la responsabilità civile, per affermare un principio di responsabilità obiettiva che non mi sembra opportuno affermare.

Terza obiezione ed ho finito. L'articolo 196 del codice penale regola le obbligazioni civili per ammende inflitte a persona dipendente stabilendo: « Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzione a disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente ».

L'articolo 197 poi contempla il caso della obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende.

È chiaro che da queste disposizioni del codice penale si recepisce un principio di responsabilità che ha valore soltanto nei confronti dell'armatore o dell'imprenditore.

Ma tutto ciò non è più sostenibile ove ci si riferisca al proprietario. A titolo esplicativo vorrei porre il caso limite del noleggio a scafo

nudo, caso in cui non vedo come potremmo far rimbalzare la responsabilità sul proprietario. Mi si potrebbe obiettare che in sede di codice della strada si prevede la responsabilità civile del proprietario di automobile; in questo caso però la responsabilità di rimbalzo si spiega col fatto che chi guida l'automobile è stato scelto dal proprietario o, quanto meno, è stato dal proprietario autorizzato e, in secondo luogo, anche con il fatto che in ogni caso si tratta di delitti commessi avendo come strumento l'automobile.

Tornando alla nostra materia, però, l'unico caso di delitto commesso che possiamo ritrovare, avendo come strumento la nave, è quello del contrabbando di generi di monopolio; in tal caso si ha sì la confisca, obbligatoria o facoltativa, della nave, ma soltanto come pena accessoria; neppure qui sussiste la responsabilità solidale del proprietario con la pena principale che è quella della multa.

Per tutte queste ragioni pregherei di accettare l'emendamento soppressivo che propongo.

SANTAGATI. Voglio proporre la soppressione dell'intero articolo 30 in quanto la responsabilità civile del proprietario della nave o del galleggiante si articolerebbe come una forma di responsabilità obiettiva, cha sarebbe contro il disposto della Costituzione, e lascerebbe comunque adito a fortissime perplessità.

Praticamente, con questa norma dovremmo pretendere che il proprietario paghi solidalmente per un atto illegale compiuto da persona per la quale, dal punto di vista legale, egli non deve essere considerato responsabile. Sulla assoluta esigenza di sopprimere il riferimento al proprietario, quindi, non mi pare sussistano dubbi.

Per quanto riguarda l'armatore e l'imprenditore, a mio avviso, la norma è pleonastica.

Se il Governo insiste non mi oppongo, ma faccio notare che già nel codice penale, nel codice di procedura penale, nel codice civile, nel codice della navigazione, vi sono moltissimi articoli che affermano la responsabilità dell'imprenditore e dell'armatore.

Quindi per una ragione di sistematica legislativa, sarei del parere di sopprimere l'intero articolo 30.

Qualora la Commissione fosse di diverso avviso, mi permetto insistere affinché si sopprima la parte riguardante il proprietario della nave o galleggiante.

AMODIO, *Relatore*. Non intendo infliggere ai componenti la Commissione una lunga discussione perché già in sede di Comitato ristretto avemmo un vivo e lungo scontro sul concetto di imprenditore di pesca.

Permettetemi di richiamare qui solamente questo: ricordiamoci che l'imprenditore può anche essere una persona fisica diversa dall'armatore. È per questo motivo che si è ritenuto di dover introdurre, in questo articolo, la solidarietà dell'uno e dell'altro.

Inoltre, chi paga nel caso che l'imprenditore sia nullatenente?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Questo è impossibile, perché il concetto di impresa è più ampio di quello di proprietà.

SANTAGATI. Non insisto nella mia proposta di emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole iniziali dell'articolo 30: « il proprietario della nave o galleggiante », delle quali il rappresentante del Governo propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 30 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 30.

(*Responsabilità civile*).

« L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 31 e 32 non risultano presentati emendamenti, ne darò lettura e, se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 31.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Potere del Ministro della marina mercantile*)

Il Ministro della marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ema-

nare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33.

ART. 33.

(*Disposizioni transitorie*)

I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di estendere il termine di tempo per la emanazione dei regolamenti da sei mesi a 12 mesi, oppure, in via subordinata, a 8 mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Sottosegretario.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 33.

(*È approvato*).

Sono così stati approvati tutti gli articoli del testo del Comitato ristretto.

Il Comitato ristretto ha formulato anche il seguente nuovo titolo che propone all'approvazione della Commissione:

« Disciplina della pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Calvaresi ed altri hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Sono aboliti i diritti esclusivi di pesca di cui agli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ».

AMODIO, *Relatore*. Io mi riservo su questo argomento di presentare un progetto di legge. Propongo agli onorevoli proponenti di trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, a cui apporrei anch'io la firma.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Per l'abolizione dei diritti di pesca è necessario prevedere l'indennità di espropriazione. Tutto questo incide sui diritti soggettivi, non dei pescatori, ma del cittadino e anch'io ritengo che debba formare oggetto di apposita legge. Non vi è dubbio, però, che noi crediamo nel giusto fondamento dell'abolizione dei diritti di pesca, nell'interesse della collettività.

CALVARESI. Anche a nome dei colleghi, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo proposto e di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calvaresi, Golinelli, Franco Raffaele, Marchesi, Pirastu, Giachini e Catella hanno proposto il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione Trasporti della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 663 recante disposizioni concernenti la pesca marittima, fa voti perché il Governo predisponga misure legislative per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca di cui agli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ».

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A nome del Governo accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Propongo che l'ordine del giorno sia considerato ordine del giorno di tutta intera la Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

GOLINELLI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Poco fa, intervenendo nella discussione generale, il collega Calvaresi ha avuto modo di sottolineare il passo in avanti compiuto con l'approvazione del presente disegno di legge. Però ha anche avuto modo di precisare alcuni elementi negativi sui quali, per altro, non sarebbe opportuno insistere per non portare pregiudizio alla sollecita approvazione della legge stessa.

Soprattutto l'onorevole Calvaresi ha insistito sull'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, subordinando ad essa l'approvazione della legge da parte del nostro Gruppo. Dal momento, però, che comprendiamo le ragioni esposte dal Relatore e dal Sottosegretario e dal momento che la Commissione ha accolto unanimemente un ordine del giorno diretto a risolvere questo problema, abbiamo convenuto di votare a favore del disegno di legge.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ringrazio vivamente ancora una volta l'onorevole Amodio, i colleghi della Commissione e tutti quanti hanno partecipato al Comitato ristretto per la collaborazione leale, franca e profonda che hanno prestato. Mi auguro che questa X Commissione ottenga ancora tali risultati nel futuro, affinché possano essere varate nel campo della pesca marittima quelle misure, giuridiche e strutturali, adeguate alle esigenze dei tempi nostri.

PRESIDENTE. Ringrazio tutta la Commissione e, in particolare, rinnovo i miei ringraziamenti al relatore Amodio ed ai componenti del Comitato ristretto per la collaborazione prestata durante il faticoso *iter* del presente disegno di legge. Ringrazio altresì il rappresentante del Governo.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 663 testé esaminato e del disegno di legge n. 2195 esaminato nella seduta di questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Disciplina della pesca marittima » (663):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E. » (2195):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Battistella, Bianchi Gerardo, Calvaresi, Canestrari, Cavallaro Nicola, Colasanto, Crocco, De Capua, Degli Esposti, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Giglia, Golinelli, La Bella, Marchesi, Massari, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati e Speciale.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI